

REGOLAMENTO (CEE) N. 887/84 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 1984

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 856/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68 la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione ;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2429/72⁽⁴⁾, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione :

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,

— l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,

— l'aspetto economico delle esportazioni previste ;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 876/68, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi ;
- b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione ;
- c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi ;
- d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità ;

considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 876/68, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 secondo la loro destinazione ;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 876/68 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane ; che, tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane ;

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1098/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2283/81⁽⁶⁾, la restituzione accordata ai prodotti della sottovoce 04.02 B è uguale alla somma di due elementi, di cui l'uno è destinato a tener conto della quantità di prodotti lattiero-caseari, l'altro è destinato a tener conto della quantità di saccarosio aggiunta ; che tuttavia quest'ultimo elemento è preso in considerazione soltanto se il saccarosio aggiunto è stato ottenuto da barbabietole o da canna da zucchero prodotte nella Comunità ;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 10.

⁽⁶⁾ GU n. L 223 dell'8. 8. 1981, pag. 10.

considerando che, per i prodotti della sottovoce 04.02 B II a) o 04.02 B II b) 1 e di un tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %, il primo elemento suddetto è fissato per 100 kg di prodotto intero; che, per gli altri prodotti della sottovoce 04.02 B, questo elemento è calcolato moltiplicando l'importo base per il tenore di prodotti lattiero-caseari nel prodotto intero; che tale importo di base è uguale alla restituzione da fissare per 1 chilogrammo di prodotti lattiero-caseari contenuti nel prodotto intero;

considerando che il secondo elemento è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che il tasso della restituzione per i formaggi è calcolato per prodotti destinati al consumo diretto; che le croste e gli scarti di formaggi non sono prodotti rispondenti a tale destinazione; che, per evitare qualsiasi confusione d'interpretazione, è oppor-

tuno precisare che tali prodotti, di cui alla voce 04.04 della tariffa doganale comune, non beneficiano di restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/83 ⁽²⁾, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna; che tali disposizioni prevedono la differenziazione delle restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui in allegato.
2. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso la zona E per i prodotti di cui alle voci 04.01, 04.02, 04.03 e 23.07 della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 aprile 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1984.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 145 del 3. 6. 1983, pag. 12.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 marzo 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)	
			A	B
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:			
	ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 % (1):			
	I. Iogurt, kephir, latte cagliato, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati:			
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %	0110 05	5,02	6,76
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 3 %	0110 15	7,82	8,12
	(3) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 %	0110 20	10,32	10,85
	b) altri:			
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %	0110 25	5,02	6,76
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 3 %	0110 35	7,82	8,12
	(3) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 %	0110 40	10,32	10,85
	II. altri:			
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	1. inferiore o uguale a 4 %:			
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale a 1,5 %	0130 10	5,02	6,76
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 3 %	0130 22	7,82	8,12
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 %	0130 31	10,32	10,85
	2. superiore a 4 %	0140 00	11,99	12,12
	b) non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	1. inferiore o uguale a 4 %:			
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale a 1,5 %	0150 10	5,02	6,76
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 3 %	0150 21	7,82	8,12
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 %	0150 31	10,32	10,85
	2. superiore a 4 %	0160 00	11,99	12,12

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)	
			A	B
04.01 (seguito)	ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse (1):			
	ex I. superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21 % :			
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 10 %	0200 05	15,33	14,68
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % e inferiore o uguale a 17 %	0200 11	23,51	20,93
	(c) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 %	0200 21	35,18	29,85
	II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 % :			
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 35 %	0300 12	41,84	34,94
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 35 % e inferiore o uguale a 39 %	0300 13	65,22	52,82
	(c) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 %	0300 20	71,90	57,93
	III. superiore a 45 % :			
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 68 %	0400 11	81,91	67,83
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 68 % e inferiore o uguale a 80 %	0400 22	120,29	94,91
	(c) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 80 %	0400 30	140,32	110,23
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati :			
	A. senza aggiunta di zuccheri (2) :			
	II. Latte e crema di latte, in polvere o granulati :			
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	1. inferiore o uguale a 1,5 %	0620 00	59,41	78,60
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % :			
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	0720 00	59,41	78,60
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	0720 20	78,64	91,50
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	0720 30	86,58	95,28
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	0720 40	96,82	101,16
	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 % :			
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 28 %	0820 20	98,03	101,81
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 28 %	0820 30	99,42	102,59

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)	
			A	B
04.02 (seguito)	4. superiore a 29 % :			
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	0920 10	101,50	103,62
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 % ed inferiore o uguale a 45 %	0920 30	115,12	110,03
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 % ed inferiore o uguale a 59 %	0920 40	118,89	111,19
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 59 % ed inferiore o uguale a 69 %	0920 50	134,22	118,05
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 69 % ed inferiore o uguale a 79 %	0920 60	145,26	123,07
	(ff) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 79 %	0920 70	156,29	128,07
	b) altri, di un tenore in peso di materie grasse :			
	1. inferiore o uguale a 1,5 %	1020 00	59,41	78,60
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % :			
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	1120 10	59,41	78,60
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	1120 20	78,64	91,50
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	1120 30	86,58	95,28
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	1120 40	96,82	101,16
	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 % :			
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 28 %	1220 20	98,03	101,81
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 28 %	1220 30	99,42	102,59
	4. superiore a 29 % :			
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	1320 10	101,50	103,62
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 % ed inferiore o uguale a 45 %	1320 30	115,12	110,03
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 % ed inferiore o uguale a 59 %	1320 40	118,89	111,19
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 59 % ed inferiore o uguale a 69 %	1320 50	134,22	118,05
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 69 % ed inferiore o uguale a 79 %	1320 60	145,26	123,07
	(ff) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 79 %	1320 70	156,29	128,07

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)	
			A	B
04.02 (seguito)	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati :			
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg e aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 % :			
	1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa :			
	(aa) inferiore a 15 % in peso e aventi tenore in peso di materie grasse :			
	(11) inferiore o uguale a 3 %	1420 12	—	—
	(22) superiore a 3 %	1420 22	10,32	10,85
	(bb) uguale o superiore a 15 % in peso e aventi tenore in peso, di materie grasse :			
	(11) inferiore o uguale a 3 %	1420 50	13,45	17,99
	(22) superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7,4 %	1420 60	18,45	21,51
	(33) superiore a 7,4 %	1420 70	24,60	25,33
	2. altri, aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa :			
	(aa) inferiore a 15 % in peso	1520 10	20,16	18,37
	(bb) uguale o superiore a 15 % in peso	1520 20	29,18	30,02
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	1. inferiore o uguale a 45 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa :			
	(aa) inferiore a 15 % in peso, e aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	(11) inferiore o uguale a 3 %	1620 70	—	—
	(22) superiore a 3 % e inferiore o uguale a 8,9 %	1630 00	10,32	10,85
	(33) superiore a 8,9 % e inferiore o uguale a 11 %	1630 10	20,16	18,37
	(44) superiore a 11 % e inferiore o uguale a 21 %	1630 20	25,16	22,58
	(55) superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %	1630 30	41,84	34,94
	(66) superiore a 39 %	1630 40	71,90	57,93
	(bb) uguale o superiore a 15 % in peso e aventi tenore in peso, di materie grasse :			
(11) inferiore o uguale a 3 %	1630 50	13,45	17,99	
(22) superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7,4 %	1630 60	18,45	21,51	
(33) superiore a 7,4 % e inferiore o uguale a 8,9 %	1630 70	24,60	25,33	
(44) superiore a 8,9 %	1630 80	29,18	30,02	
2. superiore a 45 %	1720 00	81,91	67,83	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)	
			A	B
04.02 (seguito)	B. con aggiunta di zuccheri :			
	I. Latte e crema di latte, in polvere o granulati :			
	ex b) altri, escluso il siero di latte :			
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	2220 00	0,5941 (*) per kg	0,7860 (*) per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 % :			
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	2320 10	0,5941 (*) per kg	0,7860 (*) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	2320 20	0,7864 (*) per kg	0,9150 (*) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	2320 30	0,8658 (*) per kg	0,9528 (*) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	2320 40	0,9682 (*) per kg	1,0116 (*) per kg
	cc) superiore a 27 % :			
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	2420 10	0,9802 (*) per kg	1,0181 (*) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	2420 20	1,1512 (*) per kg	1,1003 (*) per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	2520 00	0,5941 (*) per kg	0,7860 (*) per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 % :			
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	2620 10	0,5941 (*) per kg	0,7860 (*) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	2620 20	0,7864 (*) per kg	0,9150 (*) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	2620 30	0,8658 (*) per kg	0,9528 (*) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	2620 40	0,9682 (*) per kg	1,0116 (*) per kg
cc) superiore a 27 % :				
(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	2720 10	0,9802 (*) per kg	1,0181 (*) per kg	
(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	2720 20	1,1512 (*) per kg	1,1003 (*) per kg	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)	
			A	B
04.02 (seguito)	ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere o granulati :			
	ex a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg e aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 % :			
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa :			
	(aa) inferiore a 15 % in peso e aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	(11) inferiore o uguale a 3 %	2810 11	—	—
	(22) superiore a 3 %	2810 12	0,1032 (*) per kg	0,1085 (*) per kg
	(bb) uguale o superiore a 15 %, in peso	2810 15	15,52 (*)	20,75 (*)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2810 20	30,21 (*)	31,40 (*)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	ex 1. inferiore o uguale a 45 % :			
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2910 70	15,52 (*)	20,75 (*)
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % e inferiore o uguale a 21 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2910 76	30,21 (*)	31,40 (*)
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 9,5 % e inferiore o uguale a 21 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore a 15 % in peso	2910 80	0,2183 (*) per kg	0,1964 (*) per kg
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %	2910 85	0,4184 (*) per kg	0,3494 (*) per kg
(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 %	2910 90	0,7190 (*) per kg	0,5793 (*) per kg	
2. superiore a 45 %	3010 00	0,8191 (*) per kg	0,6783 (*) per kg	
04.03	Burro :			
	ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 % :			
	(I) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 62 % ed inferiore a 78 %	3110 03	118,83 ⁽¹⁰⁾	94,69 ⁽¹⁰⁾
	(II) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 78 % ed inferiore a 80 %	3110 16	149,49 ⁽¹⁰⁾	119,12 ⁽¹⁰⁾

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)	
			A	B
04.03 (seguito)	(III) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 80 % ed inferiore a 82 %	3110 22	153,33 ⁽¹⁰⁾	122,18 ⁽¹⁰⁾
	(IV) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 82 %	3110 32	157,16 ⁽¹⁰⁾	125,23 ⁽¹⁰⁾
	B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	(I) inferiore o uguale a 99,5 %	3210 10	157,16 ⁽¹⁰⁾	125,23 ⁽¹⁰⁾
	(II) superiore a 99,5 %	3210 20	219,96 ⁽¹⁰⁾	181,00 ⁽¹⁰⁾
04.04	Formaggi e latticini ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ :			
	ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere :			
	(I) in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, di peso netto, inferiore a 7,5 kg	3800 40		
	per le esportazioni verso :			
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		75,18 ⁽⁹⁾	75,18 ⁽⁹⁾
	— la zona E		—	—
	— il Canada		—	—
	— la Norvegia e la Finlandia		64,00	64,00
	— il Liechtenstein e la Svizzera		—	—
	— l'Austria		—	—
	— le altre destinazioni	127,64	134,81	
	(II) non nominati	3800 60		
	per le esportazioni verso :			
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		75,18 ⁽⁹⁾	75,18 ⁽⁹⁾
	— la zona E		—	—
	— il Canada		—	—
	— la Norvegia e la Finlandia		64,00	64,00
— il Liechtenstein e la Svizzera	—		—	
— l'Austria	—		—	
— le altre destinazioni	127,64	134,81		
ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort	4000 00			
per le esportazioni verso :				
— l'Austria		— ⁽⁹⁾	— ⁽⁹⁾	
— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		85,06	85,06	
— la zona E		—	—	
— il Canada		—	—	
— la Norvegia e la Finlandia		53,00	53,00	
— l'Australia	22,65	25,78		
— le altre destinazioni	106,16	109,29		
D. Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse :				
I. inferiore o uguale a 36 % ed aventi tenore in materie grasse, in peso, della sostanza secca :				
ex a) inferiore o uguale a 48 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca :				
(1) uguale o superiore a 27 % ed inferiore a 33 %	4410 05			
per le esportazioni verso :				
— l'Austria		— ⁽⁹⁾	— ⁽⁹⁾	
— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		7,19	7,19	
— la zona E		—	—	
— il Canada		—	—	
— la Norvegia e la Finlandia		8,00	8,00	
— la Svizzera		—	—	
— le altre destinazioni	16,11	21,52		

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)	
			A	B
04.04 (seguito)	(2) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 % per le esportazioni verso :	4410 10		
	— l'Austria		—	—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		17,94	17,94
	— la zona E		—	—
	— il Canada		—	—
	— la Norvegia e la Finlandia		20,00	20,00
	— la Svizzera		—	—
	— le altre destinazioni	39,78	41,83	
	(3) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :			
	(aa) inferiore a 20 %	4410 20		
	per le esportazioni verso :			
	— l'Austria		—	—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		17,94	17,94
	— la zona E		—	—
	— il Canada		—	—
	— la Norvegia e la Finlandia		20,00	20,00
— la Svizzera	—	—		
— le altre destinazioni	39,78	41,83		
(bb) uguale o superiore a 20 %	4410 30			
per le esportazioni verso :				
— l'Austria		—	—	
— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		26,53	26,53	
— la zona E		—	—	
— il Canada		—	—	
— la Norvegia e la Finlandia	29,00	29,00		
— la Svizzera	—	—		
— le altre destinazioni	58,14	60,40		
(4) uguale o superiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :				
(aa) inferiore a 20 %	4410 40			
per le esportazioni verso :				
— l'Austria		—	—	
— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		17,94	17,94	
— la zona E		—	—	
— il Canada		—	—	
— la Norvegia e la Finlandia		20,00	20,00	
— la Svizzera	—	—		
— le altre destinazioni	39,78	41,83		
(bb) uguale o superiore a 20 % ed inferiore a 40 %	4410 50			
per le esportazioni verso :				
— l'Austria		—	—	
— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		26,53	26,53	
— la zona E		—	—	
— il Canada		—	—	
— la Norvegia e la Finlandia	29,00	29,00		
— la Svizzera	—	—		
— le altre destinazioni	58,14	60,40		
(cc) uguale o superiore a 40 %	4410 60			
per le esportazioni verso :				
— l'Austria		—	—	
— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		38,75	38,75	
— la zona E		—	—	
— il Canada		—	—	
— la Norvegia e la Finlandia	43,00	43,00		
— la Svizzera	—	—		
— le altre destinazioni	85,86	88,74		

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)	
			A	B
04.04 (seguito)	ex b) superiore a 48 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca :			
	(1) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 %	4510 10		
	per le esportazioni verso :			
	— l'Austria		—	—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		17,94	17,94
	— la zona E		—	—
	— il Canada		—	—
	— la Norvegia e la Finlandia		20,00	20,00
	— la Svizzera		—	—
	— le altre destinazioni		39,78	41,83
	(2) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 %	4510 20		
	per le esportazioni verso :			
	— l'Austria		—	—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		26,53	26,53
— la zona E		—	—	
— il Canada		—	—	
— la Norvegia e la Finlandia		29,00	29,00	
— la Svizzera		—	—	
— le altre destinazioni		58,14	60,40	
(3) uguale o superiore a 43 % ed inferiore a 46 %	4510 30			
per le esportazioni verso :				
— l'Austria		—	—	
— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		38,75	38,75	
— la zona E		—	—	
— il Canada		—	—	
— la Norvegia e la Finlandia		43,00	43,00	
— la Svizzera		—	—	
— le altre destinazioni		85,86	88,74	
(4) uguale o superiore a 46 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :				
(aa) inferiore a 55 %	4510 40			
per le esportazioni verso :				
— l'Austria		—	—	
— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		38,75	38,75	
— la zona E		—	—	
— il Canada		—	—	
— la Norvegia e la Finlandia		43,00	43,00	
— la Svizzera		—	—	
— le altre destinazioni		85,86	88,74	
(bb) uguale o superiore a 55 %	4510 50			
per le esportazioni verso :				
— l'Austria		—	—	
— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		45,97	45,97	
— la zona E		—	—	
— il Canada		—	—	
— la Norvegia e la Finlandia		51,00	51,00	
— la Svizzera		—	—	
— le altre destinazioni		101,87	105,28	
II. superiore a 36 %	4610 00			
per le esportazioni verso :				
— l'Austria		—	—	
— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		45,97	45,97	
— la zona E		—	—	
— il Canada		—	—	
— la Norvegia e la Finlandia		51,00	51,00	
— la Svizzera		—	—	
— le altre destinazioni		101,87	105,28	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)	
			A	B
04.04 (seguito)	E. altri :			
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa :			
	ex a) inferiore o uguale a 47 % :			
	(1) Grana Padano, Parmigiano Reggiano	4710 11		
	per le esportazioni verso :			
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		130,00	130,00
	— la zona E		110,00	110,00
	— il Canada		80,00	80,00
	— la Norvegia e la Finlandia		80,00	80,00
	— la Svizzera		90,00	90,00
— le altre destinazioni		159,15	173,67	
(2) Fiore Sardo e pecorino prodotti esclusivamente con latte di pecora	4710 17			
per le esportazioni verso :				
— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		150,00	150,00	
— la zona E		160,00	160,00	
— il Canada		102,52	102,52	
— la Svizzera		105,03	105,03	
— le altre destinazioni		186,27	200,79	
(3) altri (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte), aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, uguale o superiore a 30 %	4710 22			
per le esportazioni verso :				
— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		100,00	100,00	
— la zona E		50,00	50,00	
— il Canada		50,00	50,00	
— la Norvegia e la Finlandia		58,00	58,00	
— la Svizzera		60,00	60,00	
— le altre destinazioni		115,51	125,21	
b) superiore a 47 % e inferiore o uguale a 72 % :				
ex 1. Cheddar, avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, uguale o superiore a 48 %	4850 00			
per le esportazioni verso :				
— l'Austria		—	—	
— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		54,19	54,19	
— la zona E		—	—	
— il Canada		—	—	
— la Norvegia e la Finlandia		55,00	55,00	
— l'Australia		28,17	32,27	
— la Svizzera		—	—	
— le altre destinazioni		109,56	113,66	
ex 2. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (?):				
(aa) inferiore a 5 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32 % in peso (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte)	5120 12			
per le esportazioni verso :				
— l'Austria		—	—	
— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		31,30	31,30	
— la zona E		—	—	
— il Canada		—	—	
— la Norvegia e la Finlandia		27,00	27,00	
— la Svizzera		—	—	
— le altre destinazioni		54,60	71,09	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)	
			A	B
04.04 (seguito)	(bb) uguale o superiore a 5 % ed inferiore a 19 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32 % in peso (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte) per le esportazioni verso :	5120 16		
	— l'Austria		—	—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		36,05	36,05
	— la zona E		—	—
	— il Canada		—	—
	— la Norvegia e la Finlandia		40,00	40,00
	— la Svizzera		—	—
	— le altre destinazioni	80,19	93,92	
	(cc) uguale o superiore a 19 % ed inferiore a 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62 % (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte) per le esportazioni verso :	5120 22		
	— l'Austria		—	—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		43,04	43,04
	— la zona E		—	—
	— il Canada		—	—
— la Norvegia e la Finlandia	48,00		48,00	
— la Svizzera	—	—		
— le altre destinazioni	95,50	105,02		
(dd) uguale o superiore a 39 % :				
(11) Asiago, Caciocavallo, Montasio, Provolone, Ragusano per le esportazioni verso :	5120 31			
— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		80,00	80,00	
— la zona E		110,00	110,00	
— il Canada		80,00	80,00	
— la Norvegia e la Finlandia		70,00	70,00	
— la Svizzera		42,66	42,66	
— le altre destinazioni		140,80	144,46	
(22) Danbo, Edam, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti, Maribo, Samsø, Tilsit per le esportazioni verso :	5120 44			
— l'Austria		—	—	
— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		76,99	76,99	
— la zona E		—	—	
— il Canada		—	—	
— la Norvegia e la Finlandia		55,00	55,00	
— l'Australia		25,96	32,61	
— la Svizzera		—	—	
— le altre destinazioni	110,07	116,72		
(33) Butterkäse, Esrom, Italice, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio per le esportazioni verso :	5120 54			
— l'Austria		—	—	
— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		76,99	76,99	
— la zona E		—	—	
— il Canada		—	—	
— la Norvegia e la Finlandia		48,00	48,00	
— la Svizzera	—	—		
— le altre destinazioni	95,16	100,88		

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)	
			A	B
04.04 (seguito)	(44) Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, double Gloucester, Blarney	5120 58		
	per le esportazioni verso :			
	— l'Austria		—	—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		55,28	55,28
	— la zona E		—	—
	— il Canada		—	—
	— la Norvegia e la Finlandia		56,00	56,00
	— l'Australia		28,17	31,93
	— la Svizzera	—	—	
	— le altre destinazioni	112,28	116,04	
	(55) Ricotta salata, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 30 %	5120 60		
	(aaa) prodotta esclusivamente con latte di pecora			
	per le esportazioni verso :			
— la zona E	10,71	—		
— il Canada	10,71	—		
— le altre destinazioni	51,38	40,11		
(bbb) altri	5120 65			
per le esportazioni verso :				
— la zona E		—	—	
— il Canada		—	—	
— la Norvegia e la Finlandia		26,00	14,73	
— le altre destinazioni	51,38	40,11		
(66) Feta	5120 82			
per le esportazioni verso :				
— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		40,31	40,31	
— la zona E		—	—	
— il Canada		—	—	
— la Norvegia e la Finlandia		43,00	43,00	
— la Svizzera		—	—	
— la Giordania, l'Iraq, l'Iran, i paesi della penisola arabica e i paesi rivieraschi del Mediterraneo, esclusa la zona D		89,27	93,84	
— le altre destinazioni	86,86	91,43		
(77) Colby, Monterey	5120 83			
per le esportazioni verso :				
— l'Austria		—	—	
— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		55,28	55,28	
— la zona E		—	—	
— il Canada		—	—	
— la Norvegia e la Finlandia		56,00	56,00	
— l'Australia		28,17	31,93	
— la Svizzera		—	—	
— le altre destinazioni	112,28	116,04		
(88) Kefalotyri, Kefalograviera, Kasserì, prodotti esclusivamente con latte di pecora e/o di capra	5120 84			
per le esportazioni verso :				
— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		80,00	80,00	
— la zona E		110,00	110,00	
— il Canada		80,00	80,00	
— la Svizzera		42,66	42,66	
— le altre destinazioni	140,80	144,46		

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)	
			A	B
04.04 (seguito)	(99) altri (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte), aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa :			
	(aaa) superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %	5120 87		
	per le esportazioni verso :			
	— l'Austria		—	—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		55,28	55,28
	— la zona E		—	—
	— il Canada		—	—
	— la Norvegia e la Finlandia		56,00	56,00
	— l'Australia		28,17	31,93
	— la Svizzera		—	—
— le altre destinazioni		112,28	116,04	
(bbb) superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %	5120 92			
per le esportazioni verso :				
— l'Austria		—	—	
— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		76,99	76,99	
— la zona E		—	—	
— il Canada		—	—	
— la Norvegia e la Finlandia		55,00	55,00	
— l'Australia		25,96	32,61	
— la Svizzera		—	—	
— le altre destinazioni		110,07	116,72	
ex c) superiore a 72 % (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte):				
1. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g :				
(aa) Cottage cheese, avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, inferiore o uguale a 25 %	5121 11			
per le esportazioni verso :				
— l'Austria		—	—	
— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		—	—	
— la zona E		—	—	
— il Canada		—	—	
— la Norvegia e la Finlandia		8,00	8,00	
— il Liechtenstein e la Svizzera		—	—	
— le altre destinazioni		16,41	21,45	
(bb) Formaggio fresco alla panna, avente tenore di acqua, in peso, delle materie non grasse superiore a 77 % e inferiore o uguale a 82 % ed avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :				
(11) uguale o superiore a 60 % ed inferiore a 69 %	5121 20			
per le esportazioni verso :				
— l'Austria		—	—	
— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		—	—	
— la zona E		—	—	
— il Canada		—	—	
— la Norvegia e la Finlandia		15,00	15,00	
— il Liechtenstein e la Svizzera		—	—	
— le altre destinazioni		29,77	28,48	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)	
			A	B
04.04 (seguito)	(22) uguale o superiore a 69 % per le esportazioni verso :	5121 30		
	— l'Austria		—	—
	— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		—	—
	— la zona E		—	—
	— il Canada		—	—
	— la Norvegia e la Finlandia		19,00	19,00
	— il Liechtenstein e la Svizzera		—	—
	— le altre destinazioni	37,62	34,15	
	(cc) non nominati	5121 40	—	—
	2. altri :			
	(aa) Cottage cheese	5121 50	—	—
	(bb) Formaggio fresco alla panna, avente tenore di acqua, in peso, delle materie non grasse superiore a 77 % ed inferiore o uguale a 82 % ed avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :			
	(11) uguale o superiore a 60 % ed inferiore a 69 %	5121 60		
	per le esportazioni verso :			
	— l'Austria		—	—
— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra	—		—	
— la zona E	—		—	
— il Canada	—		—	
— la Norvegia e la Finlandia	15,00		15,00	
— il Liechtenstein e la Svizzera	—	—		
— le altre destinazioni	29,77	28,48		
(22) uguale o superiore a 69 %	5121 70			
per le esportazioni verso :				
— l'Austria		—	—	
— la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra		—	—	
— la zona E		—	—	
— il Canada		—	—	
— la Norvegia e la Finlandia		19,00	19,00	
— il Liechtenstein e la Svizzera	—	—		
— le altre destinazioni	37,62	34,15		
(cc) non nominati	5121 80	—	—	
ex II. altri (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte) :				
ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20 %, aventi tenore di lattosio inferiore a 5 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca :				
(1) uguale o superiore a 60 % ed inferiore a 80 %	5310 05			
per le esportazioni verso :				
— la zona E		—	—	
— il Canada		—	—	
— la Norvegia e la Finlandia		31,00	31,00	
— le altre destinazioni	61,89	64,19		
(2) uguale o superiore a 80 % ed inferiore a 85 %	5310 11			
per le esportazioni verso :				
— la zona E		—	—	
— il Canada		—	—	
— la Norvegia e la Finlandia		41,00	41,00	
— le altre destinazioni	82,51	85,58		

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)	
			A	B
04.04 (seguito)	(3) uguale o superiore a 85 % ed inferiore a 95 % per le esportazioni verso : — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — le altre destinazioni	5310 22	— — 44,00 87,67	— — 44,00 90,93
	(4) uguale o superiore a 95 % per le esportazioni verso : — la zona E — il Canada — la Norvegia e la Finlandia — le altre destinazioni	5310 31	— — 49,00 97,98	— — 49,00 101,62
23.07	Foraggi melassati o zuccherati ; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali : ex B. altri, contenenti isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, malto-destrina o sciroppo di malto-destrina delle sottovoci 17.02 B e 21.07 F II, e prodotti lattiero-caseari, esclusi gli alimenti composti speciali (*) : I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio o malto-destrina o sciroppo di malto-destrina delle sottovoci 17.02 B e 21.07 F II : a) non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 % : (3) aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari, uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %, il cui tenore, in peso, di latte in polvere o granulato (escluso il siero di latte) è (*) : (aa) inferiore a 30 % (bb) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 % (cc) uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 % (dd) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 % (ee) uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 % (ff) uguale o superiore a 70 % (4) aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari, uguale o superiore a 75 %, il cui tenore, in peso, di latte in polvere o granulato (escluso il siero di latte) è (*) : (aa) inferiore a 30 % (bb) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 % (cc) uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 % (dd) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 % (ee) uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 % (ff) uguale o superiore a 70 % e inferiore a 75 % (gg) uguale o superiore a 75 % e inferiore a 80 % (hh) uguale o superiore a 80 %			
		5700 13	—	—
		5700 23	19,01	25,15
		5700 33	24,95	33,01
		5700 42	30,89	40,87
		5700 52	36,83	48,73
		5700 62	42,78	56,60
		5800 13	—	—
		5800 23	19,01	25,15
		5800 32	24,95	33,01
		5800 42	30,89	40,87
		5800 52	36,83	48,73
		5800 62	42,78	56,60
		5800 72	45,75	60,53
		5800 82	48,72	64,46

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)	
			A	B
23.07 (seguito)	II. non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio né malto-destrina o sciroppo di malto-destrina delle sottovoci 17.02 B e 21.07 F II, e contenenti prodotti lattiero-caseari, il cui tenore, in peso, di latte in polvere o granulato (escluso il siero di latte) è (*):			
	(a) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %	5900 12	30,89	40,87
	(b) uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %	5900 22	36,83	48,73
	(c) uguale o superiore a 70 % e inferiore a 80 %	5900 32	42,78	56,60
	(d) uguale o superiore a 80 %	5900 42	48,72	64,46

In conformità del regolamento (CEE) n. 895/84 la concessione dell'importo della restituzione che figura :

- nella colonna A è subordinata alla presentazione della prova che il prodotto è stato fabbricato anteriormente al 2 aprile 1984, qualora tale restituzione sia superiore a quella che figura per tale prodotto nella colonna B ;
- nella colonna B è subordinata alla presentazione della prova che il prodotto è stato fabbricato dopo l'inizio della campagna lattiera 1984/1985, qualora tale restituzione sia superiore a quella che figura per tale prodotto nella colonna A.

Per quanto concerne i prodotti della sottovoce 94.03 B della tariffa doganale comune, la prova di cui sopra può essere sostituita dalla prova che il burro della sottovoce 04.03 A che è stato utilizzato come materia prima per la fabbricazione del prodotto in questione è stato fabbricato anteriormente al 2 aprile 1984.

Per quanto concerne i prodotti della sottovoce ex 23.07 B della tariffa doganale comune, la prova di cui sopra deve essere completata dalla prova che il latte scremato o il latte scremato in polvere che è stato incorporato nei prodotti della sottovoce ex 23.07 B è stato fabbricato dopo l'inizio della campagna lattiera 1984/1985.

(¹) Quando si tratta di un prodotto di miscela di questa sottovoce, contenente siero di latte e/o lattosio, non deve essere concessa alcuna restituzione.

All'atto dell'espletamento delle formalità doganali l'interessato deve indicare nella dichiarazione all'uopo prevista se al prodotto sono stati aggiunti o meno siero di latte e/o lattosio.

(²) Per il calcolo del tenore, in peso, di materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e/o del siero di latte e/o del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione.

Quando si tratta di un prodotto di miscela di questa sottovoce, contenente siero di latte e/o lattosio aggiunti, la parte che rappresenta il siero di latte e/o il lattosio aggiunti non deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'importo della restituzione.

All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nella dichiarazione all'uopo prevista:

- il tenore effettivo in peso del siero di latte e/o del lattosio aggiunti per 100 chilogrammi di prodotto e, in particolare,
- il tenore in lattosio del siero di latte aggiunto.

(³) Per il calcolo del tenore, in peso, di materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e/o del siero di latte e/o del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione.

L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso della parte lattica contenuta in 100 chilogrammi di prodotto. Tuttavia, nel caso in cui siano stati aggiunti al prodotto del siero di latte e/o del lattosio, l'importo espresso per chilogrammo viene moltiplicato per il peso della parte lattica diversa dal siero di latte e/o dal lattosio, aggiunti, contenuta in 100 chilogrammi di prodotto;

b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68.

All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nella dichiarazione all'uopo prevista:

- il tenore effettivo in peso del siero di latte e/o del lattosio aggiunti per 100 chilogrammi di prodotto e, in particolare,
- il tenore in lattosio del siero di latte aggiunto.

(⁴) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per 100 chilogrammi.

Tuttavia, nel caso in cui siano stati aggiunti al prodotto del siero di latte e/o del lattosio, l'importo espresso per 100 chilogrammi viene:

- moltiplicato per il peso della parte lattica diversa dal siero di latte e/o dal lattosio aggiunti, contenuta in 100 chilogrammi di prodotto e, inoltre,
- diviso dal peso della parte lattica contenuta in 100 chilogrammi di prodotto;

b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68.

All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nella dichiarazione all'uopo prevista:

- il tenore effettivo in peso del siero di latte e/o del lattosio aggiunti per 100 chilogrammi di prodotto e, in particolare,
- il tenore in lattosio del siero di latte aggiunto.

(⁵) Non è concessa nessuna restituzione all'esportazione di formaggi il cui prezzo franco frontiera, prima dell'applicazione della restituzione e dell'importo compensativo monetario nello Stato membro di esportazione, è inferiore a 140 ECU/100 kg. Questa limitazione a 140 ECU/100 kg non si applica ai formaggi della sottovoce 04.04 E I ex c).

(⁶) La restituzione applicabile ai formaggi presentati in imballaggi immediati contenenti anche del liquido di conservazione, in particolare della salamoia, è versata sul peso netto, deduzione fatta del peso di tale liquido.

(⁷) All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nella dichiarazione all'uopo prevista:

- il tenore, in peso, di polvere di latte scremato,
 - il tenore, in peso, del siero di latte e/o del lattosio aggiunti, e
 - il tenore in lattosio del siero di latte aggiunto,
- per 100 chilogrammi di prodotto finito.

(⁸) Sono considerati alimenti composti speciali gli alimenti composti contenenti del latte scremato in polvere, nonché farina di pesce e/o più di 9 grammi di ferro e/o più di 1,2 grammi di rame per 100 chilogrammi di prodotto.

(⁹) Importo applicabile unicamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CEE) n. 2729/81.

NB: — Le zone A, B, C, D ed E sono state delimitate dal regolamento (CEE) n. 1098/68, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2283/81.

— S'intendono per « paesi della Penisola Arabica » ai sensi del presente regolamento, i seguenti paesi situati nella penisola nonché i territori che vi si riallacciano: Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Kuwait, Sultanato d'Oman, Unione degli emirati arabi (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Qaywayn, Fujayrah, Ras al-Kaymah), Repubblica araba dello Yemen (Yemen nord), Repubblica democratica popolare dello Yemen (Yemen sud).

Per il calcolo del tenore, in peso, in materie grasse, il peso delle materie grasse non lattiche non deve essere preso in considerazione.